

Imu, finalmente l'imposta diventa (in parte) deducibile

Qual è il contenuto della recente circolare di chiarimento dell'Agenzia delle Entrate sull'Imu?

L'Agenzia delle entrate con circolare n.10/E del 15 maggio 2014 fornisce alcuni chiarimenti sull'Imu. La Legge di stabilità ha previsto la parziale deducibilità dell'Imu ai fini Ires per gli immobili strumentali delle società di capitali ed ai fini Irpef per gli immobili strumentali dei professionisti e delle società di persone e ditte individuali, nella misura del 20% a partire dal 2014 e del 30% (in via transitoria) per l'anno d'imposta 2013. Fino al 2012 l'Imu non è mai stata deducibile né ai fini Ires né ai fini Irpef. Dal 2013 diventa deducibile ai fini Irpef e Ires, ma rimane l'indeducibilità ai fini Irap.

La Circolare n.10/E del 15 maggio 2014 chiarisce che ai sensi dell'art. 43, comma 2, del Tuir, si considerano strumentali gli immobili utilizzati "esclusivamente" per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Sono, pertanto, esclusi dall'agevolazione perché non rientrano nella "nozione di immobili strumentali" gli immobili ad utilizzo promiscuo.

Per espressa previsione normativa, è esclusa la deducibilità dell'Imu relativa agli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione o all'impresa commerciale e all'uso personale o familiare del contribuente. Il criterio applicabile per la verifica della deducibilità per le imprese è quello di cassa, quindi, va imputato contabilmente l'importo dell'imposta da versare per

competenza e fiscalmente va considerato deducibile l'importo del 30% (per il 2013) dell'Imu realmente pagata. Se esso non viene versato, non è deducibile.

L'Agenzia ha chiarito che l'Imu di competenza 2012, versata tardivamente nel 2013 è da considerarsi indeducibile e l'Imu di competenza 2013 non versata nei termini ordinari (nel 2013) è anch'essa indeducibile, mentre se versata tardivamente nel 2014, è deducibile al 30% operando una variazione in diminuzione in Unico. L'Imu è deducibile se formata nel 2013, non è possibile dedurre oggi quella formata nel 2012.

Per i soggetti che esercitano il lavoro autonomo, l'Imu è deducibile nell'anno del pagamento dal 01.01.2013. L'Imu del 2012, pagata tardivamente nel 2013, non è da considerarsi deducibile ai fini Irpef, in quanto si avrebbe una disparità di trattamento tra soggetti lavoratori autonomi e imprese.

Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, costituisce costo deducibile l'Imu di competenza del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 a condizione che l'imposta sia pagata dal contribuente. L'articolo 99, comma 1, del Tuir non introduce, infatti, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, un puro criterio di cassa in deroga a quello generale di competenza dei componenti negativi, ma costituisce una norma di cautela per gli interessi erariali, introdu-

cendo un'ulteriore condizione di deducibilità per le imposte che è appunto l'avvenuto pagamento.

In conclusione, un'eventuale Imu 2012 versata tardivamente nel 2013 è indeducibile, trattandosi di un costo di competenza del periodo di imposta 2012. Diversamente l'Imu 2013 versata tardivamente nel 2014 è un costo di competenza del periodo di imposta 2013 indeducibile in detto periodo di imposta, in assenza del pagamento e deducibile nel successivo periodo di imposta 2014 all'atto del pagamento mediante una variazione in diminuzione in sede di Unico. I professionisti effettuano la deduzione per cassa dal 2013.

Per i soggetti titolari di lavoro autonomo, in assenza di una specifica disposizione, si applica il principio generale dell'art. 54, comma 1, del Tuir, secondo cui sono deducibili le spese sostenute nel periodo di imposta nell'esercizio dell'arte o professione. L'Imu è pertanto deducibile nell'anno in cui avviene il relativo pagamento, anche se tardivo, comunque a partire dall'Imu relativa all'anno 2013. Peraltro, una diversa conclusione diretta a consentire la deducibilità dell'Imu per l'anno 2012 in caso di versamento tardivo, comporterebbe una disparità di trattamento, penalizzando i soggetti che hanno eseguito tempestivamente il pagamento dell'Imu.

Fabio Ferrara
dottore commercialista

GESTIONE

Quando servono le certificazioni di qualità

I sistemi di gestione della qualità e le certificazioni forniscono utilità all'azienda?

Esistono molti sistemi per gestire la qualità. I più famosi sono quelli conosciuti come "norme Iso", norme Internazionali, un primo passo utile da fare verso un'impostazione ben organizzata ed efficace di un'azienda. Sono previste delle specifiche linee guida da rispettare che, periodicamente, un ente di parte terza verifica con apposite "verifiche ispettive" di certificazione. Sarebbe bene che ogni azienda, che decide di usare un sistema Qualità da certificare, tipo Iso 9001:2008, definisse al suo interno una figura responsabile della gestione del sistema in accordo con l'alta direzione aziendale. La certificazione diventa un vero strumento manageriale: al centro di tutto il fatto che la qualità parte dall'alto, quindi per avere tutti i benefici che un sistema di gestione per la qualità offre risulta indispensabile il massimo coinvolgimento e la collaborazione in primis della proprietà, dell'azienda del top management e di tutti i collaboratori.

Damiano Frasson
Gruemp

FISCO

Per la Tasi prima rata a settembre

E' vero che il pagamento della prima rata Tasi si farà a settembre per quei Comuni che hanno deliberato le aliquote?

Il Governo ha deciso che nei Comuni che hanno deliberato le aliquote la scadenza per il pagamento della prima rata della Tasi, è prorogata da giugno a settembre. Per le abitazioni principali e pertinenze (oltre che per immobili assimilati alle stesse) i sindaci dovevano approvare le aliquote Tasi, da inviare entro il 23 maggio 2014 per la pubblicazione entro il 31 maggio 2014. In caso di mancata pubblicazione, il versamento viene automaticamente fatto slittare al 16 dicembre 2014, senza necessità di proroga. Gli altri immobili dovrebbero trovare rispondenza nelle delibere da approvare entro il 31 maggio 2014. Ad oggi solo pochi Comuni hanno reso note ai loro cittadini aliquote, detrazioni e modalità di versamento della Tasi 2014. Non sarà necessario, dunque, versare sulla base dell'aliquota standard pari all'1 per mille, l'imposta, per poi conguagliare a saldo (16 dicembre 2014) sulla base delle delibere comunali.

Fabio Ferrara
dottore commercialista

LAVORO

Come si applica il "Durc" dopo il Job-Act

Che novità previste dalla conversione in legge del Job Act in materia Durc?

Il Durc è un certificato unico che attesta la regolarità di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

Dal 21 marzo 2014, è obbligatorio il possesso del Durc per tutte le erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziarie e vantaggi economici di qualunque genere, compresi benefici e sovvenzioni Ue per la realizzazione d'investimenti. Stesso obbligo vale nei casi di intervento sostitutivo.

Al riguardo, si evidenzia come in presenza di un Durc negativo, l'azienda avesse diritto a incentivi solo per un mese ovvero, in caso di Durc positivo, per 4 mesi. Tuttavia, in alcuni casi le aziende non venivano neanche ammesse ai bandi per l'assegnazione delle agevolazioni. Ora, l'impresa anche in presenza di Durc negativo è sempre ammessa agli incentivi, sempreché si coprano scoperture contributive.

Fabio Ferrara
dottore commercialista